

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la sospensione degli effetti dell'articolo 172  
della Legge di applicazione e di complemento del C.C.S.

(del 21 marzo 1967)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Sottoponiamo alla vostra cortese attenzione, su istanza dell'Associazione bancaria ticinese, un progetto di sospensione, fino a nuovo avviso, dell'art. 172 della legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero, del 18 aprile 1911, che fissa il tasso massimo dell'interesse per i crediti garantiti da pegni immobiliari al 5 %.

L'articolo 795 del CCS concede infatti la facoltà ai singoli Cantoni di determinare il saggio massimo dell'interesse per i crediti garantiti da pegni immobiliari. In base a questo dispositivo, il Cantone Ticino aveva fissato tale saggio al 5 %. Tuttavia, anche nel passato, detto tasso ebbe già a rivelarsi inadeguato alla situazione economica in generale e a quella del mercato dei capitali in particolare. Per cui, con decreto legislativo del 2 ottobre 1914, il governo cantonale sospendeva nei suoi effetti e fino a nuovo avviso, le disposizioni dell'articolo 172 della legge in parola. Questa norma venne però rimessa in vigore, in applicazione dell'art. 2 del citato D.L., dal Consiglio di Stato, con decreto esecutivo del 3 maggio 1932.

Le mutate condizioni economiche degli ultimi anni hanno fatto in modo che il tasso di interesse superi ora di regola il massimo fissato dalla legge per i crediti ipotecari. Inoltre, non vi è per ora possibilità di sperare, in un lasso di tempo sufficientemente breve, in un cambiamento della tendenza al rincaro del denaro e del credito, per cui una disposizione restrittiva in questo campo potrebbe contribuire a rendere più difficile la conclusione di contratti di pegno immobiliare.

Le possibilità di intervenire efficacemente, con misure di ordine politico-economico, sono praticamente nulle in campo cantonale.

Il tasso d'interesse è in sostanza un prezzo che risulta dalle contrattazioni che avvengono sul mercato dei capitali e la sua fissazione è di regola di spettanza delle parti, tenuto naturalmente conto delle misure legislative di restrizione in materia d'usura.

E' del resto già stato riconosciuto più volte che in tempi di rincaro del denaro, l'interesse legale massimo può essere dannoso al credito e, in ogni caso, inefficace poichè la costituzione di titoli in pegno manuale permette d'eludere con facilità il massimo legale.

Negli ultimi tempi, la tendenza ascendente dei tassi di interesse, specialmente sul mercato a breve scadenza, ha indotto la Banca nazionale svizzera, organo cui compete la possibilità della regolazione del mercato finanziario, ad aumentare il tasso ufficiale di sconto dell'1 % ed a portarlo al 3,5 %. Di conseguenza anche il tasso di interesse privato ha seguito un rialzo: a fine novembre 1966 il tasso d'interesse sui depositi a tre mesi si trovava già al 4,25 %.

Benchè la Svizzera resti tuttora il paese con il più basso tasso di interesse, anche il suo mercato finanziario segue e subisce l'evoluzione mondiale. La scarsità di capitale sul mercato svizzero, acuita dalle misure federali tendenti a

combattere il surriscaldamento della congiuntura, ha reso difficile il reperimento di fonti di finanziamento in un momento di forti bisogni di capitali. Il rialzo del tasso d'interesse e di quello ipotecario in particolare è quindi stato una conseguenza logica.

Si deve d'altro canto riconoscere alle banche che l'aggiornamento dei tassi di interesse passivi impone loro anche l'adeguamento di quelli attivi.

Visto lo sviluppo fin qui seguito dai tassi d'interesse sul mercato nazionale ed internazionale dei capitali, tenuto conto delle tendenze all'aumento che vari fattori permettono attualmente di prevedere, per le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Stato non ritiene opportuno di riservarsi la facoltà di fissare di volta in volta, il tasso massimo d'interesse sui crediti garantiti da pegno immobiliare; ha però preso in esame anche la possibilità di abrogare puramente e semplicemente l'articolo di legge che stabilisce detto massimo, poichè si rende conto dell'impossibilità pratica per un governo cantonale di influire efficacemente sul mercato finanziario. Esso non vuole comunque rinunciare alla possibilità di porre eventualmente un freno agli eccessi del rincaro in questo settore, in vista di salvaguardare altri interessi di ordine sociale che potrebbero venir lesi in un prossimo futuro.

Il Consiglio di Stato propone perciò o codesto Gran Consiglio di accogliere il progetto di decreto legislativo che sospende, fino a nuovo avviso, gli effetti dell'art. 172 della LAC, riservandosi il diritto di abrogare il presente decreto, qualora un mutamento della situazione del mercato finanziario lo facesse ritenere opportuno.

La disposizione dell'art. 2, cpv. 2 può sollevare qualche perplessità dal punto di vista giuridico. Si è tuttavia ritenuto di poterla inserire, considerato anche che soluzione analoga è stata adottata dal legislatore nel 1914.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Righetti*

p. o. Il Cancelliere :

*Crivelli*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la sospensione degli effetti dell'articolo 172  
della Legge di applicazione e di complemento del C.C.S.

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1967 n. 1445 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Le disposizioni dell'art. 172 della Legge cantonale di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911, concernenti il saggio massimo di interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare sono sospese nei loro effetti, fino a nuovo avviso.

*Art. 2.* — <sup>1</sup> Il Consiglio di Stato è autorizzato a rimettere in vigore le disposizioni del citato articolo 172 della LAC, non appena lo giudicasse opportuno.

<sup>2</sup> In tal caso, il tasso d'interesse fissato nelle contrattazioni posteriori al presente decreto si riterrà ridotto a quello legale.

*Art. 3.* — Il presente decreto, è dichiarato di natura urgente ed entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

---

